



## Foglio illustrativo sulla riduzione dei premi assicurativi

**Per i beneficiari di una rendita svizzera affiliati in Svizzera a un'assicurazione malattie obbligatoria e residenti in uno Stato membro dell'UE**

Secondo la legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal), determinate persone di condizioni economiche modeste, che pur essendo assicurate in Svizzera non vi risiedono, hanno diritto a una riduzione dei loro premi assicurativi. La riduzione si conforma all'ordinanza sulla riduzione dei premi nell'assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea (ORPMCE). Ne hanno diritto anche i loro familiari senza attività lucrativa assicurati in Svizzera.

### Diritto alla riduzione dei premi e importo della riduzione

- Hanno diritto a una riduzione dei premi gli assicurati beneficiari di rendite ed i loro familiari assicurati, se i premi medi superano il 6 per cento del reddito determinante.**
- L'ammontare della riduzione corrisponde alla differenza tra i premi medi e il 6 per cento del reddito determinante, ma al massimo al premio effettivamente dovuto dal beneficiario della rendita.**
- Non hanno diritto alla riduzione dei premi i beneficiari di rendite la cui sostanza netta supera 100'000 franchi, rispettivamente 150'000 franchi in caso di famiglie con figli.**

### Informazioni importanti:

- Il premio assicurativo medio per ogni Stato membro dell'UE è fissato annualmente dal Dipartimento federale dell'interno (DFI).
- Per il calcolo del reddito computabile sono determinanti le entrate che saranno presumibilmente ottenute nell'anno per cui si chiede la riduzione dei premi (totalità dei redditi conseguiti sotto forma di rendite, contributi di mantenimento, redditi patrimoniali e redditi del lavoro). Il reddito computabile è convertito secondo il potere d'acquisto nel Paese di residenza del beneficiario in funzione della differenza tra potere d'acquisto in Svizzera e potere d'acquisto nel Paese di residenza.
- Per la sostanza netta, la situazione familiare e lo Stato di residenza è determinante la situazione al 1° gennaio dell'anno per il quale è stata chiesta la riduzione dei premi. Se la richiesta è inoltrata ad anno iniziato, sono determinanti la sostanza netta, la situazione familiare e lo Stato di residenza alla nascita del diritto alla riduzione dei premi.
- Per quanto concerne le famiglie, la sostanza netta e il reddito determinante vengono calcolati sulla base della sostanza netta cumulata, rispettivamente delle entrate cumulate di tutti i membri per i quali viene chiesta una riduzione dei premi.
- L'importo delle riduzioni dei premi viene versato dall'Istituzione comune LAMal direttamente alle casse malati svizzere. La cassa malati riduce i premi (retroattivamente) fino al momento in cui è entrato in vigore il diritto alla riduzione. **E' escluso un pagamento diretto all'interessato. Le riduzioni di importo inferiore a 50 franchi svizzeri l'anno non vengono prese in considerazione.**
- La riduzione dei premi deve essere **chiesta ogni anno**. Chi ne ha diritto è invitato tempestivamente dall'Istituzione comune LAMal a rinnovare la propria domanda entro il 31 marzo. Le richieste di riduzione di premi possono essere presentate soltanto per l'anno in corso e retroattivamente per tre mesi al massimo. Quale data della richiesta fa stato il primo giorno del mese durante il quale è stato inviato il modulo.
- Ulteriori raggugli e modulo di richiesta sono ottenibili presso l'Istituzione comune LAMal, casella postale, CH - 4503 Soletta, telefono +41 32 625 30 30, fax +41 32 625 30 96, e-mail: [pv@kvg.org](mailto:pv@kvg.org). Il modulo di richiesta (in tedesco, francese o italiano) si può ottenere anche presso le competenti rappresentanze svizzere all'estero oppure lo si può scaricare in Internet all'indirizzo [www.kvg.org](http://www.kvg.org).